



COMUNE DI OULX

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
finanziario@comune.oulx.to.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI D.Lgs. n. 507/93

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.03.2007

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale nel rispetto dell'art. 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Oulx appartiene alla III classe come riclassificato e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

ART. 4 - TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 - AUMENTO STAGIONALE

1. Il comune di Oulx ha rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, pertanto può essere previsto un aumento stagionale, per il periodo di Dicembre, Gennaio e Febbraio di ciascun anno pari al 50% delle tariffe per la pubblicità di cui agli art. 12), c. 2, 14, commi 2, 3, 4, e 5 ed all'art. 19) della tariffa per le pubbliche affissioni.

ART. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

A – TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, piano che dovrà essere approvato entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA ORDINARIA
- MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI PUBBLICI PER LE AFFISSIONI

Quanto agli impianti pubblici per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo minimo unitario di esposizione è fissato in mq. 15 per ogni mille abitanti in modo che, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 3.000 abitanti, la superficie minima complessiva risulta definita in mq. 45.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

ART. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ai soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e obblighi inerenti alla gestione del servizio.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10 - SOGGETTO PASSIVO

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

2. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadro.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadri.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alle superfici complessive, visibili da un punto, adibite alla pubblicità; i mezzi bifacciali sono conteggiati come superfici separate.

5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è regolata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 507/93.

2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

ART. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La pubblicità annuale si intende prorogata con semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006).

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,37.

6. L'Imposta non viene riscossa e i rimborsi non sono effettuati qualora l'ammontare non superi € 10,00 (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006). Il suddetto limite si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

7. Sulle somme dovute a seguito procedure di accertamento o di accertamento in rettifica e sulle somme dovute per rimborsi si applica l'aumento di un punto percentuale rispetto agli interessi legali vigenti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 commi 166/167/168 Legge 296/2006).

ART. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 17 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica in caso di insufficienti o tardivi versamenti ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omesso versamento. Provvede inoltre all'accertamento in rettifica per l'infedele dichiarazione ed all'accertamento d'ufficio per l'omessa dichiarazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato e contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006 con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Tali disposizioni sono applicabili anche ai rapporti pendenti al 1.1.2007.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 18 - PROCEDURA COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di accertamento in rettifica, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso l'avviso di accertamento o di accertamento in rettifica sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione, qualora la riscossione sia affidata ad un Concessionario, ed ai sensi del R.D. 639/1910 se gestita in forma diretta dall'Ente (art. 1 comma 163 e comma 173 lettera "e" L. 296/2006).

ART. 19 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

ART. 20 – CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

2. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. Lgs. 546/92.

ART. 21 - PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, è di Euro 8,00.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle disposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

ART. 22 - PUBBLICITA' CON VEICOLI TARIFFE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 21, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta, dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta, dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto proprio, l'imposta, dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo Gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. Euro 74,37
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. Euro 49,58
- c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie Euro 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma, raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 23 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare

l'imposta dovuta indipendente mente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di Euro 30,00.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di Euro 2,00.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 24 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 21, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di Euro 49,58.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in Euro 2,00.

5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la distribuzione tramite volantinaggio, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, relativo ad attività economiche e commerciali.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a Euro 6,20.

ART. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta, viene ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizio, quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

a bis) "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, poste all'esterno del locale e che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati";

a ter) ai sensi art.1 comma 311 della Legge 296/2006 l'imposta è dovuta per le insegne di esercizio per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati per quelle attività che saranno espressamente individuate nel regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli

riguardanti la locazione o la compra vendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III – AFFISSIONI

ART. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni , istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli Impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI che dovrà essere approvato entro un anno dall'approvazione del presente.

3. Pur in presenza di quantitativi eccedenti il minimo di cui al comma 3, dell'art. 18 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette su impianti da attribuire a soggetti privati, nella misura massima del 10 per cento della superficie obbligatoria prevista dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso, richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati, è la seguente:

per i primi 10 giorni Euro 1,00;

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,30.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2, maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto, maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli, maggiorato del 100 per cento.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

ART. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni, viene ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 30 - ESENZIONI DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: ai sensi art. 1 comma 176 della Legge 296/2006 non sono previste esenzioni dall'imposta.

2. Il Comune non ha l'obbligo di riservare il 10% degli spazi dedicati alle affissioni per i manifesti oggetto di esenzione in vigore degli art. 6 comma 2 bis ed art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 507/93.

ART. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui, stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione sarà attribuita al concessionario del servizio.

ART. 33 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, e 20 del presente regolamento.

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ART. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione dal 100 al 200%

dell'ammontare dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51 (troncamento); per la dichiarazione infedele o tardiva si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,00 (troncamento); se l'errore attiene elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da Euro 51,00 (troncamento) a Euro 258,00 (troncamento) "violazioni formali".

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le sanzioni previste dal precedente comma 1) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di 60 gg. dalla notificazione nonché previsto per il pagamento, interviene adesione formale che si concretizza attraverso il pagamento.

ART. 35 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora nella misura di un punto percentuale in aggiunta agli interessi vigenti al tasso legale a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nel D.Lgs. 473/97.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni previste nel vigente Regolamento Comunale "delle sanzioni amministrative". Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando le spese sostenute a carico dei soggetti per conto dei quali i manifesti abusivi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1 comma 157 L. 296/2006). In caso

di affissione abusiva di manifesti elettorali le spese sostenute per la rimozione sono posti a carico, in solido, all'esecutore materiale e al committente responsabile.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I provvedimenti delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

6. Ai sensi art.1 comma 178 della Legge 296/2006 sia il committente che l'esecutore materiale di affissioni abusive sono assoggettati a sanzione.

ART. 37 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e s.m.i..

2. Vengono contestualmente abrogate eventuali precedenti norme regolamentari in materia di imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, contrastanti con il presente Regolamento e comunque vigenti fino al 31.12.2006.

3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2007.

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE | 2 |
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 2 |
| ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE | 2 |
| ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE | 2 |
| ART. 4 - TARIFFE..... | 2 |
| ART. 5 - AUMENTO STAGIONALE | 2 |
| ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE | 3 |
| ART. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO | 3 |
| TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 4 |
| ART. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA..... | 4 |
| ART. 10 - SOGGETTO PASSIVO | 4 |
| ART. 11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA..... | 4 |
| ART. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE..... | 5 |
| ART. 13 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA | 5 |
| ART. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA | 5 |
| ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA..... | 6 |
| ART. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI | 7 |
| ART. 17 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO | 7 |
| ART. 18 - PROCEDURA COATTIVA | 7 |
| ART. 19 - RIMBORSI | 8 |
| ART. 20 – CONTENZIOSO | 8 |
| ART. 21 - PUBBLICITA' ORDINARIA – TARIFFE..... | 8 |
| ART. 22 - PUBBLICITA' CON VEICOLI | 8 |
| ART. 23 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI TARIFFE9 | |
| ART. 24 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE..... | 10 |
| ART. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA | 11 |
| ART. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA | 11 |
| TITOLO III – AFFISSIONI..... | 12 |
| ART. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 12 |
| ART. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE | 13 |
| ART. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO | 13 |
| ART. 30 - ESENZIONI DEL DIRITTO..... | 14 |
| ART. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI | 14 |
| ART. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE | 15 |
| ART. 33 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO E CONTENZIOSO | 15 |
| TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI | 15 |
| ART. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE | 15 |
| ART. 35 - INTERESSI | 16 |
| ART. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE..... | 16 |
| ART. 37 - NORME FINALI | 17 |